

Messaggio

numero
8515

data
11 dicembre 2024

competenza
CANCELLERIA DELLO STATO

Momento dell'entrata in carica del Consiglio di Stato dopo le elezioni ordinarie

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge per modificare il momento dell'entrata in carica del Consiglio di Stato.

I SITUAZIONE INIZIALE

Nel Cantone Ticino l'entrata in carica delle persone elette nelle autorità legislative ed esecutive cantonali e comunali avviene al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi. In quell'istante cessano le cariche degli uscenti non rieletti. La regola figura nell'articolo 67 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP). Disposizioni divergenti dal principio generale esistono per i giudici di pace, per i quali l'articolo 20 capoverso 1 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG) stabilisce che il periodo di elezione decennale comincia il 1° giugno e termina di conseguenza il 31 maggio e l'articolo 21 capoverso 1 LOG secondo il quale la cessazione dalla carica avviene alla fine del semestre (30 giugno o 31 dicembre) del compimento dei settanta anni di età. La nuova persona eletta non entra in carica prima di tali date anche se la dichiarazione di fedeltà è rilasciata prima di quel termine.

L'assunzione della carica dei membri del Consiglio di Stato e dei municipi avviene con il rilascio della dichiarazione di fedeltà che deve avere luogo entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati dell'elezione (art. 72 cpv. 1 e art. 81 cpv. 1 LEDP). L'entrata in carica dei membri del Gran Consiglio e dei consigli comunali avviene nella seduta costitutiva. L'articolo 60 della Costituzione stabilisce che la seduta costitutiva del legislativo cantonale ha luogo entro trenta giorni dalla data dell'elezione mentre l'articolo 46 capoverso 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) prescrive che la seduta costitutiva dei legislativi comunali si tiene entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Il periodo che intercorre tra l'elezione e l'entrata in carica in un esecutivo cantonale o comunale è molto breve. Per i candidati eletti nei municipi dei comuni di dimensioni medie e piccole questo non costituisce un problema. Tuttavia, per le persone elette nel Consiglio di Stato e talvolta anche per quelle elette nei comuni più grandi il poco tempo a disposizione comporta difficoltà organizzative. Per i nuovi membri del Consiglio di Stato il problema è accentuato dall'incompatibilità della carica con attività professionali di qualsiasi tipo. Infatti, l'articolo 1b della legge del 25 giugno 1928 concernente le competenze

organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti vieta l'esercizio di qualsiasi «professione, commercio, industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale». Questo tema è già stato oggetto di atti parlamentari sui quali il Consiglio di Stato ha preso posizione nel messaggio n. 7185 del 20 aprile 2016 concernente la revisione totale della legge sull'esercizio dei diritti politici, rilevando che «la persona neoeletta deve quindi cessare l'attività professionale con effetto immediato. Certo, la persona che si candida deve tenere conto dell'eventualità dell'elezione ma questa consapevolezza non le permette oggettivamente di preparare tutti gli aspetti legati al passaggio alla nuova carica. Una situazione simile, seppur in modo meno accentuato, è riscontrabile potenzialmente nelle elezioni del Municipio, in particolare nel caso dei comuni più grandi, dove l'impegno richiesto è elevato.» (messaggio n. 7185, pag. 74). Il Consiglio di Stato aveva riconosciuto l'esistenza del problema e, pur confermando l'impostazione vigente, aveva comunque rilevato in modo generale che «un periodo breve può essere tollerabile ma un periodo più lungo dovrebbe essere evitato» (messaggio n. 7185, pag. 76).

II ALTRI CANTONI

In molti altri Cantoni il periodo tra l'elezione e l'entrata in carica dei membri del Governo dura varie settimane e in alcuni casi anche più mesi. A volte l'assunzione della carica avviene in una data fissa. Per esempio, il Governo entra in carica il 1° gennaio nel Cantone dei Grigioni (art. 16 cpv. 1 lett. a legge sull'elezione del Gran Consiglio (LEGC), del 16 febbraio 2021; CSC 150.400), il 1° maggio nel Cantone del Vallese (art. 52 cpv. 4 Cost./VS, dell'8 marzo 1907, RS 101.1), il 1° giugno nel Cantone di San Gallo (art. 1 Gesetz über die Amtsdauer, dell'8 gennaio 2004; sGS 117.1) e nel Cantone di Ginevra con il giuramento che deve essere prestato tra il 15 maggio e il 1° giugno (art. 102 cpv. 2 loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), del 15 ottobre 1982; rsGE A 5 05) e il 1° luglio nei Cantoni di Lucerna (§ 52 Cost./LU, del 17 giugno 2007; SRL 1), Nidvaldo (art. 7 Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung, del 4 febbraio 1998; NG 152.1) e Basilea Campagna. In questi sette Cantoni il numero di giorni trascorso tra la data fissata per il secondo turno del rinnovo più recente dei poteri cantonali e l'entrata in carica del Governo è stato il seguente: 32 giorni (GE), 34 giorni (VS), 43 giorni (SG), 48 giorni (LU), 69 giorni (BL), 82 giorni (NW) e 203 giorni (GR). In altri casi il momento dell'entrata in funzione è variabile, come, per esempio, nel Cantone di Zurigo (§ 10 Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung (OG RR), del 6 giugno 2005; LS 172.1).

III PUNTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

1. Consiglio di Stato

Sulla base degli avvicendamenti passati, il Governo è giunto al convincimento che occorre posticipare di qualche settimana il momento dell'entrata in carica del Consiglio di Stato di nuova elezione in modo da garantire una transizione ordinata. Si tratta in particolare di consentire ai nuovi eletti di poter adottare i provvedimenti organizzativi in ambito professionale così da permettere loro di dedicarsi pienamente alla nuova funzione già dall'assunzione della carica.

Messaggio n. 8515 del 11 dicembre 2024

L'esperienza negli altri Cantoni mostra che i timori del blocco delle attività del Governo nella fase di transizione non sono fondati. Inoltre, normalmente la maggioranza dei membri uscenti del Governo continua a fare parte del nuovo Consiglio di Stato. Questo conferma che una continuità dell'attività governativa è assicurata. Dal 1923, quando è stato fissato in modo stabile a cinque il numero di membri del Consiglio di Stato, solo in tre elezioni – nel 1959, nel 1983 e nel 2011 – vi è stato un rinnovo che ha riguardato la maggioranza dei membri del Governo.

In modo analogo all'entrata in carica del Gran Consiglio, anche per il Consiglio di Stato si propone di mantenere una data di entrata in carica variabile e di non introdurre una data fissa. L'entrata in carica deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'elezione. Spetta al Governo fissare la data nei giorni o nelle settimane precedenti il momento dell'avvicendamento. Questa soluzione appare appropriata e risolve i problemi esposti, senza tuttavia posticipare in modo eccessivo il passaggio tra gli uscenti e gli entranti e garantendo la flessibilità nella fissazione della data.

Evidentemente, il rilascio della dichiarazione di fedeltà deve avvenire entro il momento dell'avvicendamento. Nel caso di subingresso durante la legislatura, il rilascio della dichiarazione di fedeltà deve avere luogo in tempi ragionevolmente brevi, eventualmente tenendo conto del momento in cui prendono effetto eventuali dimissioni, per ridurre al minimo il periodo in cui il Consiglio di Stato non siede al completo.

Il rinnovo integrale del Consiglio di Stato avviene ogni quattro anni nel mese di aprile. In casi straordinari, in seguito all'accoglimento della domanda di revoca, è possibile rinnovare integralmente un esecutivo cantonale anche in un altro periodo. In tali casi l'entrata in carica dovrà avvenire in tempi brevi per non lasciare in carica un esecutivo che non gode della fiducia dei cittadini.

2. Gran Consiglio

Il Gran Consiglio entra in carica nella seduta costitutiva che deve tenersi entro trenta giorni dalla data dell'elezione (art. 60 cpv. 1 Cost./TI). Il Gran Consiglio uscente rimane quindi in carica per un mese, seppur per prassi non tenga più sedute e non si riuniscano più le commissioni. In quel periodo decadono però per incompatibilità dalla carica i membri del Parlamento che nel frattempo hanno assunto la carica di membro del Consiglio di Stato.

Un eventuale allineamento dell'entrata in carica delle nuove persone elette nel Gran Consiglio e nel Consiglio di Stato implica la modifica di alcune norme costituzionali: si tratta dell'articolo 60 capoverso 1 Cost./TI secondo il quale la seduta costitutiva (e di conseguenza l'entrata in carica) dei nuovi deputati ha luogo entro trenta giorni dalla data dell'elezione e – eventualmente – dell'articolo 61 Cost./TI che fissa il momento della nomina del presidente del Gran Consiglio.

Da un punto di vista istituzionale avrebbe senso avvicinare il momento dell'insediamento di Governo e Parlamento, per esempio stabilendo che quest'ultimo tenga la seduta costitutiva il primo lunedì del mese di giugno. Va comunque rilevato che non si avverte un'esigenza di spostare il momento dell'entrata in carica del Gran Consiglio così forte da avviare una procedura di modificazione costituzionale con conseguente votazione popolare. Il messaggio rinuncia pertanto a formulare una proposta, pur evidenziando che

il Consiglio di Stato è a disposizione per elaborare le norme qualora il Gran Consiglio intenda modificare la regolamentazione costituzionale e legislativa vigente. Va comunque rilevato che il posticipo del momento dell'entrata in carica del Consiglio di Stato proposto nel messaggio comporta un avvicinamento delle date di insediamento di Governo e Parlamento.

3. Comuni

A livello comunale il problema dell'entrata in carica pochi giorni dopo l'elezione è più attenuato perché per i membri del Municipio, anche nei Comuni più grandi, non vi è un divieto generale di assumere altre cariche, svolgere altre funzioni o essere attivi professionalmente. Il disegno di legge rinuncia pertanto a modificare il momento dell'entrata in carica del Municipio di nuova elezione.

IV COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1g legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti

Il progetto di nuovo articolo 1g della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti definisce il momento entro il quale entra in carica il Consiglio di Stato di nuova elezione. Il rilascio della dichiarazione di fedeltà e la consegna delle credenziali devono avvenire entro quel momento. Spetta al Consiglio di Stato stabilire una data di entrata in carica entro trenta giorni da quella dell'elezione ordinaria. Fintanto che la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi non è rilasciata, il candidato proclamato eletto non può entrare in carica.

Articolo 67 LEDP

L'articolo 67 stabilisce il principio dell'entrata in carica al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi ma, riservando le disposizioni speciali, consente di definire un altro momento per l'avvicendamento tra gli uscenti e gli entranti. La norma non necessita quindi di una modificazione.

Articolo 72 LEDP

Si toglie il riferimento al termine di otto giorni dalla pubblicazione dei risultati per il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi perché il momento dell'entrata in carica non avviene più nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dei risultati dell'elezione. In questo modo si consente una maggiore flessibilità nell'organizzazione della cerimonia di rilascio della dichiarazione di fedeltà e di insediamento del Consiglio di Stato di nuova elezione. La norma ricorda che il rilascio della dichiarazione è un presupposto per l'assunzione della carica e deve quindi avere luogo prima dell'entrata in carica. Il capoverso 1 consente di continuare ad allineare il momento dell'entrata in carica a quello del rilascio della dichiarazione di fedeltà. Esso è formulato in modo flessibile così da permettere anche di tenere la cerimonia per il rilascio della dichiarazione di fedeltà nei giorni precedenti il momento dell'entrata in carica.

Messaggio n. 8515 del 11 dicembre 2024

Il capoverso 1 si riferisce anche ai candidati eletti conseguentemente a un subingresso che ha luogo immediatamente dopo la proclamazione dei risultati, per esempio per la rinuncia alla carica in seguito all'esercizio del diritto di opzione. Negli altri casi, cioè in caso di subingresso durante il periodo della legislatura, di designazione dopo lista esaurita o di elezione complementare, la nuova persona eletta entrerà in carica al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà. In questo caso occorre completare la composizione dell'autorità in tempi brevi.

Il capoverso 2 è superfluo perché l'articolo 67 capoverso 2 LEDP disciplina già il momento della cessazione dalla carica. Essa cessa al momento dell'entrata in carica dei nuovi eletti.

Poiché l'Ufficio cantonale di accertamento ora non è più costituito solo in occasione delle elezioni cantonali e comunali ma è designato dal Tribunale di appello ogni due anni insieme all'attribuzione dei giudici alle sezioni e alle camere del tribunale, si può assegnare all'Ufficio cantonale di accertamento il compito di rilasciare le credenziali anche nel caso di subingresso.

Entrata in vigore

Proponiamo di porre in vigore la revisione legislativa il 1° gennaio 2027, così da essere applicata in occasione dell'entrata in carica successiva all'elezione del Consiglio di Stato dell'aprile 2027.

V CONCLUSIONI

In conclusione, per le ragioni esposte vi invitiamo ad accogliere il disegno di legge allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8515 del 11 dicembre 2024

Disegno di

Legge

concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928

modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8515 dell'11 dicembre 2024,

decreta:

I

La legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 è modificata come segue:

Art. 1g

Entrata in carica

¹I candidati eletti nel Consiglio di Stato entrano in carica entro trenta giorni dalla data dell'elezione ordinaria.

²Negli altri casi, entrano in carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.

II Modifica di atti normativi

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) è modificata come segue:

Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali

Art. 72

¹Prima di entrare in carica, i candidati eletti nel Consiglio di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale di appello.

²*abrogato*

³Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento.

III

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2027.